



## CORTE DEI CONTI

### Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana

#### Il Presidente

- **Rilevato** che, ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 23/2020, dal 12 maggio 2020 cesserà l'efficacia delle disposizioni che hanno imposto il rinvio delle udienze a causa dell'emergenza sanitaria da COVID 19;
- **Visto** l'art. 85, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020, modificato dall'art.5 del D.L. n.28/2020, che consente l'adozione, sino al 31 luglio 2020, delle opportune misure organizzative per l'esercizio delle attività dell'Ufficio al fine di consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle competenti autorità e di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone *“sentiti l'autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati della città ove ha sede l'Ufficio”*;
- **Visto**, in particolare, il comma 3, lett. f) del citato art. 85 che testualmente ammette *“la previsione dello svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentanti delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza ovvero alla camera di consiglio, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di udienza o di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge*;
- **Visto** il decreto del Presidente della Corte dei conti in data 1 aprile 2020 (in GURI n. 89 del 3 aprile 2020) recante *“Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti”*
- **Visto** il codice della giustizia contabile;
- **Visto** il calendario delle udienze collegiali della Sezione giurisdizionale e il decreto di composizione dei collegi giudicanti;
- **Ritenuta** la necessità di evitare assembramenti o contatti ravvicinati di persone nonché il trasferimento di magistrati, avvocati e personale di segreteria dalla propria abitazione verso la sede dell'organo giudicante;

- **Ritenuta** la necessità di adottare misure organizzative per la fissazione e la trattazione delle udienze da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione alle udienze;
- **Ritenuto** di dovere prevedere tale modalità di svolgimento per le udienze dei mesi di maggio e di giugno, con riserva di estendere tale possibilità anche alle udienze del mese di luglio;
- **Rilevato** che per le udienze monocratiche si provvederà, invece, con le modalità di cui al citato art.85, comma 5;
- **Sentiti** tutti gli organi di cui al predetto art. 85, comma 2, del D.L. n. 18/2020 convertito con legge n. 27/2020.

## **ADOTTA**

le “*linee guida per lo svolgimento delle udienze da remoto*”, allegate al presente provvedimento.

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento e delle linee guida sul sito internet della Corte dei conti.

Palermo, 4 maggio 2020.

**IL PRESIDENTE**

**Guido Carlino**

*f.to digitalmente*

**LINEE GUIDA ADOTTATE, AI SENSI DELL'ART. 85, COMMA 3, LETT. D), D.L.18/2020, CONV. CON L. 27/2020 PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE DA REMOTO.**

### **a) PROVVEDIMENTO RICOGNITIVO**

Il Presidente della Sezione giurisdizionale, visto il ruolo d'udienza, emette un provvedimento ricognitivo dei giudizi per i quali, ai sensi dell'art. 85, comma 3, lett. e) del DL 18/2020, può essere celebrata udienza da remoto e lo trasmette alla Segreteria perché ne dia comunicazione alle parti costituite.

Provvede, invece, al rinvio ad udienza fissa dei giudizi per i quali non sia consentita o non appaia indicata la trattazione da remoto.

Per tutti gli aspetti di carattere tecnico il Presidente si avvale di un funzionario informatico in servizio presso gli Uffici giudiziari della Corte dei conti per la Sicilia designato dal dirigente del SAUR.

## **b) COMUNICAZIONE**

La Segreteria della Sezione giurisdizionale, almeno 4 giorni prima dell'udienza, avvisa i difensori delle parti costituite e il Pubblico ministero dello svolgimento dell'udienza mediante collegamento da remoto attraverso la piattaforma *Teams* di *Microsoft Office* e indica compiutamente le modalità tecniche per il collegamento; dà avviso che gli atti sono depositati nel sistema informativo "*GiuDiCo*", accessibile dall'esterno tramite la piattaforma FOL, raggiungibile dal sito internet della Corte dei conti (servizi - portale dei servizi online); avvisa che occorre il consenso del difensore per la partecipazione all'udienza con le modalità da remoto e che, in caso contrario, l'udienza sarà rinviata ad altra data.

Ove la costituzione in giudizio avvenga oltre i termini previsti dalla legge e comunque sino al giorno precedente l'udienza, al difensore verranno tempestivamente date le comunicazioni di cui sopra affinché valuti la possibilità di dare il consenso allo svolgimento dell'udienza da remoto, purché quest'ultima, a giudizio del Presidente, possa essere proficuamente svolta con tali modalità secondo quanto indicato al precedente punto a).

L'avviso è dato mediante posta elettronica certificata o ordinaria o, in mancanza, con altro mezzo idoneo allo scopo.

## **c) CONSENSO DELLE PARTI**

Il consenso alla partecipazione all'udienza telematica è comunicato alla segreteria, entro 2 giorni dall'udienza, tramite posta elettronica certificata o ordinaria, con l'indicazione dell'indirizzo PEO presso il quale dovrà essere richiesto il collegamento.

Ove la costituzione avvenga tardivamente si può prescindere dal rispetto del termine di cui sopra.

Il difensore alleggerà un proprio documento di riconoscimento e comunicherà la propria presenza ovvero quella di un delegato.

Se il convenuto è difeso da più difensori è sufficiente il consenso prestato da almeno uno dei difensori.

La segreteria comunicherà il telefono o la PEO del referente informatico della Corte dei conti per le necessarie indicazioni circa lo svolgimento dell'udienza da remoto ovvero per segnalare eventuali difficoltà emerse in corso d'udienza.

#### **d) ORDINE DI TRATTAZIONE DELLE CAUSE**

In luogo della affissione alla porta dell'aula di udienza, l'ordine di discussione delle cause è pubblicato sul sito internet istituzionale ovvero, in mancanza, viene portato a conoscenza delle parti mediante posta elettronica certificata entro il giorno precedente l'udienza.

#### **e) UDIENZA**

I componenti del collegio, il pubblico ministero, gli avvocati e il segretario sono esonerati dall'uso della toga, fermo restando il necessario decoro nell'abbigliamento.

L'udienza si considera "a porte chiuse", non essendo consentito il collegamento con soggetti estranei al processo ovvero alle attività tecniche di coordinamento.

Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.

All'udienza il Presidente, con l'assistenza del segretario, verifica la funzionalità del collegamento e le presenze; dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e della loro libera volontà a dar corso all'udienza telematica.

Avvisa le parti che il giudizio sarà svolto sulla base degli atti e dei documenti da essi prodotti e riversati su "*GiuDiCo*" che, per i giudizi di responsabilità amministrativa, coincidono con quelli offerti in comunicazione dalle parti e da essi indicati nelle rispettive produzioni. Prima della chiamata di ciascuna causa dovrà accertarsi la presenza in collegamento del p.m. e dei difensori; analoga verifica verrà fatta dopo la chiusura della discussione.

Tutti i partecipanti all'udienza da remoto dovranno disattivare il microfono, che dovrà essere riattivato soltanto quando il presidente darà ad essi la parola ovvero quando essi ne facciano espressa richiesta tramite la messaggistica *Teams*.

Ove non vi sia opposizione delle parti, le relazioni d'udienza si danno per lette.

La produzione di documenti in udienza, nei limiti di cui al secondo periodo dell'articolo 11 disp. att. c.g.c., avverrà utilizzando la apposita funzionalità presente nella piattaforma *Teams*.

Le parti, nelle loro conclusioni orali, si atterrano scrupolosamente al principio di sinteticità di cui all'art. 5 del c.g.c.

#### **f) RINVII**

L'udienza è rinviata se in una causa plurisoggettiva anche uno solo dei convenuti non si sia costituito o non abbia dato il consenso alla trattazione da remoto; la data del rinvio è comunicata in udienza alle parti presenti in collegamento in remoto, nonché con le modalità ritenute dal Presidente più idonee al convenuto non costituito.

L'udienza sebbene già acquisito il consenso e tutte le parti siano costituite e collegate è rinviata qualora il collegamento telematico anche di una sola delle parti non sia disponibile o la sua qualità non sia ritenuta idonea dal Presidente; in tal caso il Presidente fa dare atto a verbale quali delle parti collegate hanno avuto contezza della data del rinvio disponendo solo per le parti non collegate o non adeguatamente collegate la comunicazione della data del rinvio a cura della segreteria.

L'udienza è comunque rinviata, anche preventivamente, se è stata accertata l'incompletezza del fascicolo processuale informatico o l'impossibilità al collegamento remoto di uno dei difensori; la Segreteria ne darà immediata comunicazione alle parti.

#### **g) VERBALE**

Il verbale di udienza in videoconferenza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza e dal segretario.

Quando una delle parti è sostituita nel collegamento in remoto o se il difensore decide di non intervenire o di abbandonare il collegamento in remoto già instaurato, di tali circostanze va sempre dato atto nel verbale di udienza.

Prima che la causa venga trattenuta in decisione, viene dato atto dalle parti della presenza delle parti in remoto e quindi viene dato atto che nulla hanno da eccepire.

Previo avviso ai presenti, potrà essere disposta la registrazione audio/video dell'udienza; al file audio/video viene apposta dal segretario di udienza la propria firma digitale, unitamente a quella del funzionario che ha prestato assistenza tecnica. Il file viene riversato nel fascicolo digitale in "*GiuDiCo*".